

Il sogno europeo
tra storia e futuro

a cura di Stefano Picciaredda

Claudio Grenzi editore

ISBN 978-88-8431-509-0

© 2012 Claudio Grenzi Editore

Tutti i diritti riservati.

Nessuna parte di questa pubblicazione
può essere tradotta, ristampata o riprodotta,
in tutto o in parte, con qualsiasi mezzo, elettronico,
meccanico, fotocopie, film diapositive o altro
senza autorizzazione dell'Editore.

Printed in Italy

Claudio Grenzi sas
Via Le Maestre, 71 – 71100 Foggia
www.claudiogrenzi.it

Volume pubblicato con il contributo della
Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia

Gli ebrei in Italia tra Stato e Nazione

GABRIELE RIGANO

Queste pagine intendono tratteggiare i rapporti tra la minoranza ebraica, la società e lo Stato in Italia. Per fare ciò occorre analizzare la situazione in cui si trovavano gli ebrei durante l'Antico regime, prima della Rivoluzione francese. Gli ebrei vivevano una condizione di minorità, sotto interdizioni molto pesanti. Prima della Rivoluzione francese in Europa vigeva il cosiddetto "regime di cristianità"¹: una forma di organizzazione sociale in cui la vita civile e la religione erano strettamente legate. Tutta una serie di diritti, se così si possono definire, dei sudditi, erano legati alla professione religiosa, in un mondo in cui il potere trovava la sua legittimità in Dio. Gli ebrei erano gli unici non cristiani. Per questo motivo vivevano in condizione di minorità civile: non potevano svolgere tutte le attività economiche, avere incarichi pubblici, frequentare le università². Un non cristiano non poteva avere nessun incarico di potere. È altrettanto chiaro che in questo periodo la differenza tra gli ebrei e il resto del mondo è di natura religiosa. Infatti nell'Antico regime un ebreo convertito al cristianesimo non era più sottoposto alle interdizioni. Vedremo che invece, inoltrandoci in età contemporanea, questa diversità non sarà più connotata in senso religioso ma razziale. Il battesimo non basta più quando il discrimine è il sangue. Tutto questo è importante da capire per individuare le caratteristiche della persecuzione degli ebrei nell'Italia fascista e più in generale nell'Europa tra le due guerre, rispetto alla situazione dell'Antico regime.

Questa situazione cambia nel 1789 con la Rivoluzione francese: il potere non viene più da Dio ma dal popolo, e cambia tutta l'organizzazione della società. Il regime rivoluzionario francese dà la parità agli ebrei. Anche perché il regime rivoluzionario divide nettamente la sfera religiosa dalla civile: è la secolarizzazione, che rompe quel legame tipico dell'Antico regime tra vita civile e religiosa. Nella separazione gli ebrei diventano uguali agli altri cittadini: medesimi diritti, medesimi doveri. Ma se la Rivoluzione dà agli ebrei la parità civile riconoscendone l'uguaglianza, allo stesso tempo non riconosce le diversità. Come singoli sono come tutti gli altri, ma non vengono loro riconosciuti

¹ Cfr. G. Miccoli, *Fra mito della cristianità e secolarizzazione*, Marietti, Casale Monferrato 1985; D. Menozzi, *La chiesa cattolica e la secolarizzazione*, Einaudi, Torino 1993.

² Si vedano al proposito i saggi di M. Rosa, M. Caffiero, F. Della Peruta in *Storia d'Italia. Gli ebrei in Italia*, vol. II *Dall'emancipazione a oggi*, a cura di C. Vivanti, Annali della Storia d'Italia 11**, Einaudi, Torino 1997, pp. 1067-1167.

particolari diritti in quanto comunità religiosa. Il motto rivoluzionario è: “tutto agli ebrei come cittadini, niente agli ebrei come nazione”, cioè come gruppo³. Vengono loro riconosciuti diritti individuali ma non come comunità, perché la sfera religiosa è privata e non deve influire sulla vita pubblica. Come comunità religiosa non possono vivere la loro fede pubblicamente. In casa si è credenti, fuori si è cittadini: sarà l’opzione propugnata dalla cultura liberale e incarnata, fino ad oggi, dal modello francese di Stato laico.

Questo discorso non riguardava solo gli ebrei, ma tutti i cittadini. Lo stesso valeva per i cattolici, ma con un problema in più. Nella cultura liberale che si afferma dopo la Rivoluzione si ha un’immagine deteriore dell’ebraismo, in quanto religione arcaica – certo è la più antica – con dei tratti barbarici. Il giudizio sulla circoncisione è esemplificativo: veniva considerata come una pratica barbarica. Agli ebrei veniva richiesta una totale rigenerazione: così come erano non potevano inserirsi nella società liberale ma dovevano abbandonare le tradizioni arcaiche. È interessante, perché questa impostazione ripropone laicamente la concezione cattolica. Per quest’ultima devono convertirsi, per i liberali devono abbandonare la fede, o i suoi aspetti meno consoni alla civilizzazione borghese: così come sono non possono uscire dai ghetti. C’è dunque una mentalità comune tra mondo cattolico e liberale, abitualmente contrapposti.

Veniamo all’Italia, specie per quanto attiene i rapporti con lo Stato. Gli ebrei erano organizzati in comunità ebraiche, cioè in gruppi con un capo laico o religioso, il rabbino, e la vita della comunità ruotava attorno alla sinagoga. Una prima emancipazione si ebbe in epoca napoleonica, poi vi fu la restaurazione che la abrogò e la seconda emancipazione che giunse con la metà dell’Ottocento, e dura in Europa fino agli anni Trenta e alle leggi razziali.

Tale seconda emancipazione avviene nel regno di Sardegna nel 1848, anno della rivoluzione e della primavera dei popoli⁴. Un dato importante da sfatare è che la seconda emancipazione arriva con lo Statuto Albertino. In realtà esso è del 4 marzo 1848, mentre l’emancipazione risale al 19 giugno. Lo Statuto aveva però fatto da battistrada, con l’art. 24 che recita: “Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo e grado sono uguali davanti alla legge. Tutti godono di diritti civili e politici. Sono ammissibili alle cariche civili militari, salvo le eccezioni determinate

³ G. Fubini, *La condizione giuridica dell’ebraismo italiano*, Rosenberg & Sellier, Torino 1998; G. Luzzatto Voghera, *Il prezzo dell’uguaglianza*, Franco Angeli, Milano 1998.

⁴ Cfr. G. Luzzatto Voghera, *op. cit.*; G. Arian Levi, G. Disegni, *Fuori dal ghetto. Il 1848 degli ebrei*, Editori Riuniti, Roma 1998.

dalle leggi", dunque salvo gli ebrei che vivevano sotto le interdizioni. Queste vengono eliminate con la legge 735, composta da un solo articolo: "la differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici e non costituisce impedimento all'accesso alle cariche civili e militari".

L'emancipazione ebraica arriva nello stesso momento dell'emancipazione per i valdesi nel regno di Sardegna. Valdesi ed ebrei erano le minoranze religiose sottoposte a forme di interdizione. I valdesi erano stati emancipati già in febbraio. Lo Statuto riconosce la parità di tutti i regnicoli ma conferma la religione cattolica come sola religione dello Stato. Gli altri culti sono designati come culti tollerati. Già prima dell'Unità, in quello che viene definito il decennio di preparazione (siamo nel '57, l'Italia ancora non esiste), una legge specifica ordina l'organizzazione delle comunità ebraiche nei suoi rapporti con lo Stato. È la legge Rattazzi del 4 luglio 1857 n. 2325⁵, che ha un'impronta giurisdizionalista. Lo Stato tende a controllare la vita religiosa e i culti. Le comunità sono riconosciute come enti obbligatori e il loro statuto giuridico è simile a quello dei comuni: hanno la possibilità di imposizione fiscale, perché vivono autofinanziandosi. Ogni aderente è tenuto a contribuire al sostentamento dell'istituzione. Quanti non vogliono farlo possono allontanarsi da essa chiedendo di essere cancellati dagli elenchi in cui si viene iscritti sin dalla nascita. La comunità è governata da un consiglio eletto dai contribuenti che effettivamente pagano: se si dimostrava che non si aveva un reddito si poteva essere esentati, ed anche avere aiuto dalle associazioni assistenziali. I contribuenti maschi sono elettori. È dunque un sistema elettivo censitario. Ogni anno si rinnova un terzo del consiglio.

Questo sistema viene subito criticato perché troppo giurisdizionale e informato ad uno spirito poco liberale. Esso stabilisce che le comunità ebraiche sono delle istituzioni cosiddette originarie, che esistono al di là della volontà degli iscritti. E invece secondo l'impostazione liberale dovrebbero diventare delle "libere associazioni volontarie". Per cui gli ebrei non dovrebbero venire iscritti alla nascita, ma solo se lo richiedono. Prevalde una concezione individualistica, tipicamente liberale. In fondo la legge Rattazzi appare poco consona allo spirito liberale del tempo. La legge, tuttavia, rimane in vigore al momento della creazione dell'Italia, senza però venire estesa nel 1861 al territorio nazionale nel suo insieme. La sua applicazione è limitata a Piemonte, Liguria, Emilia, Marche, Parma e Modena. Altrove, nel nuovo regno le comunità sono organizzate secondo le leggi preunitarie. In Toscana ad esempio le comunità ebraiche

⁵ Guido Fubini, cit.; Giulio Disegni, *Ebraismo e libertà religiosa in Italia*, Einaudi, Torino 1983.

(Firenze, Siena, Pisa...) continuano a sottostare alle leggi del Granducato. Lo stesso vale nel Sud, dove gli ebrei sono pochi e concentrati in gran parte a Napoli. Anche lì le comunità ebraiche sono organizzate con leggi preunitarie che rimangono in vigore. In questo periodo non vi è dunque unità legislativa⁶: se devono costituire libere associazioni volontarie, lo Stato non vuole e non deve dire molto.

Nel 1889 viene varato il nuovo codice penale unitario, abbastanza importante per il nostro discorso in quanto in esso non si parla più di religione dello Stato. Si vanno affermando sempre più i principi di laicità dello Stato. Si parla di culti ammessi e non più di culti tollerati. Non c'è il culto cattolico, dello Stato, e gli altri, ammessi: sono tutti parificati. In molte zone si creano libere associazioni culturali anche al di là del dettato della legge. Si presenta una grande sfida: vivere nella libertà mantenendo la propria identità. Per la prima volta è possibile non essere più ebrei senza per questo doversi battezzare. Ciò determina un esodo. Lo stesso che si verifica nel cattolicesimo. La libertà comporta il rischio dell'estinzione dell'ebraismo come istituzione. Circolava infatti all'epoca un detto: "se vince Napoleone tanto meglio per i singoli ebrei; se perde tanto meglio per l'ebraismo (l'istituzione)". L'identità si difendeva più facilmente nei ghetti, al chiuso. La componente religiosa – i rabbini – teme molto la libertà, per paura che i fedeli fuggano. Sono paradossalmente contrari alla parificazione. Il ghetto è un luogo terribile per la vita di chi vi abita, ma l'identità è ben protetta. Per gli ebrei dunque c'è la sfida della libertà. Moltissimi si convertono, molti altri semplicemente abbandonano la religione dei padri, si allontanano dalla tradizione, ne perdono addirittura la memoria.

Con l'avvento del fascismo la situazione cambia, perché cambia lo spirito del tempo. Già nel 1923 c'è il primo segnale, la riforma Gentile della scuola. Una circolare ministeriale del 1924 stabilisce che a "fondamento e coronamento dell'insegnamento" primario sia posto l'insegnamento della dottrina cristiana, "secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica"⁷. Se prima la dimensione religiosa doveva restringersi al privato, con il fascismo la religione riacquista rispettabilità sociale. È in questo periodo che nascono scuole private ebraiche, perché è evidente che la scuola pubblica acquisterà un carattere confessionale. Si

⁶ Maria Fausta Maternini Zotta, *L'ente comunitario ebraico. La legislazione negli ultimi due secoli*, Giuffrè, Milano 1983; Stefania Dazzetti, *L'autonomia delle Comunità ebraiche italiane nel Novecento*, Giappichelli, Torino 2008.

⁷ Cfr. R. De Felice, *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, Einaudi, Torino 1993⁴; M. Sarfatti, *Gli ebrei nell'Italia fascista*, Einaudi, Torino 2007².

ritorna così allo Statuto, si ritorna insomma alla divisione dei culti. Con il Concordato il cattolicesimo acquista un ruolo predominante tra i culti presenti in Italia.

Nel febbraio 1928 viene approvata la legge sui culti ammessi, più repressiva nei confronti dei protestanti che degli ebrei, perché vieta la propaganda religiosa, che gli ebrei non praticano. In fondo, ai dirigenti ebrei dell'epoca questo ritorno a una concezione giurisdizionale, non più laica e liberale, non dispiace, perché gli ebrei si stavano realmente assimilando. Infatti, subito dopo il 1929 viene varata la legge n. 1731 del 30 ottobre 1930, che regola il funzionamento delle istituzioni ebraiche⁸. La nuova legge riprende la legge Rattazzi: gli enti pubblici sono nuovamente assimilati ai comuni. È una legge unitaria che vale per tutto il territorio nazionale ed elimina le differenze legislative. Rispetto alla legge Rattazzi diminuisce la rappresentanza ma non scompare l'eleggibilità delle cariche, e tutto questo avviene in regime di dittatura. Il fatto molto interessante è che l'appartenenza torna ad essere obbligatoria. Non vi è più la possibilità contemplata dalla legge Rattazzi di chiedere la cancellazione dagli elenchi degli iscritti; ora occorre un'abiura formale dell'ebraismo: non ci può essere vita religiosa ebraica al di fuori delle istituzioni ebraiche. Tutto ciò ha una ricaduta pesante sulla vita degli ebrei. Se si abiurava infatti si perdevano anche i diritti legati all'appartenenza comunitaria, come quello di sepoltura nei cimiteri ebraici. E quanti avevano la tomba di famiglia? La cosa più interessante è che tale carattere di illiberalità non si doveva al fascismo, giacché il Ministro della giustizia non voleva simili forzature, ma ai dirigenti comunitari dell'epoca, intenzionati a tenere legati gli ebrei alle istituzioni in maniera quasi coattiva⁹. Il loro problema prioritario era salvare le istituzioni.

Nel mondo ebraico non tutti erano favorevoli. Gli ambienti antifascisti erano contrari alla legge in generale, in quanto fascistizzava le comunità: presidente e rabbino dopo l'elezione dovevano ricevere il *placet* del Ministero degli interni, e lo Stato avviava un forte controllo sulla vita interna delle comunità. Gli ebrei degli anni Trenta erano del resto – così come tutti gli altri italiani – in maggioranza fascisti.

Nel 1938 arrivarono le leggi razziali, o meglio razziste¹⁰. L'Italia divenne ufficialmente razzista e antisemita. Le leggi erano a base razziale. L'ebreo era

⁸ S. Dazzetti, *op. cit.*

⁹ Anselmo Calò, *La genesi della legge del 1930*, in "La Rassegna mensile di Israel", n. 3, 1985, pp. 334-439.

¹⁰ Renzo De Felice, *cit.*; Michele Sarfatti, *cit.*; Alberto Cavaglion-Giampaolo Romagnani, *Le interdizioni del duce*, Claudiana, Torino 2002.

individuato tramite supposti caratteri razziali. La religione professata, l'eventuale battesimo e conversione al cristianesimo, non contavano. Tanto che un ebreo convertito era comunque considerato ebreo, mentre un cristiano convertito all'ebraismo non veniva considerato ebreo in base alla legge. La legislazione razzista mirava a separare, a dividere gli ebrei dal resto della popolazione, perché considerati nocivi, pericolosi, antinazionali, antifascisti. Gli ebrei non potevano più essere dipendenti pubblici, svolgere il servizio militare, essere proprietari di terreni, immobili, società che eccedessero un certo valore; non potevano più frequentare le scuole di ogni ordine e grado, né come studenti, né come professori, né come amministrativi; non potevano più svolgere le professioni liberali, essere avvocati, notai, medici; gli ebrei stranieri dovevano lasciare il paese entro il 1939 e gli ebrei che avevano acquistato la cittadinanza italiana dopo il 1919 la perdevano. Era vietato il matrimonio tra gli ebrei e gli altri cittadini italiani. Una certa attenuazione del rigore di queste norme era riconosciuta unicamente ad alcune categorie che potevano vantare benemeritenze fasciste, patriottiche o eccezionali: l'istituto della "discriminazione", come era definito, ebbe però sempre meno valore reale, rivelandosi sostanzialmente inconsistente. Contrariamente a quanto spesso si afferma o si ascolta, le leggi razziste italiane non furono miti, né nella formulazione, né nell'applicazione: andarono a colpire finanche gli aspetti più minuti della vita pubblica e privata, rivelando il proprio carattere non solo discriminatorio ma anche persecutorio. Oltre ai cenni già fatti, gli ebrei, per fare solo alcuni esempi, non potevano affittare camere, avere licenze commerciali, gestire scuole di ballo, praticare il commercio ambulante, l'arte fotografica, il teatro e il cinema, avere licenze di porto d'armi; non potevano far parte di sodalizi per la difesa degli animali, stare nei dormitori pubblici, entrare nelle biblioteche pubbliche, partecipare alle aste, fare i portieri e i custodi, collezionare armi antiche, avere radio e domestici non ebrei: i loro nomi dovevano essere eliminati dagli elenchi telefonici e dalle insegne dei negozi. Venne anche interdetta la macellazione rituale ebraica. A tutto ciò va aggiunto il contributo della stampa che additava gli ebrei al pubblico disprezzo. Quando l'editore ebreo Formaggini, per protestare contro la campagna razzista si gettò da una torre di Modena (e non fu l'unico ebreo italiano a suicidarsi), il commento di Starace, segretario del partito fascista, fu il seguente: "Si è ucciso da ebreo: per risparmiare i soldi di un colpo di pistola si è buttato da una torre"¹¹. Dopo il varo della legislazione razzista la legge del 1930 non venne abrogata.

¹¹ S. Waagenaar, *Il ghetto sul Tevere*, Mondadori, Milano 1972.

Tra il 1938 e il settembre 1943 si svolge quello che gli studiosi hanno definito il periodo delle persecuzioni dei diritti. Dall'ottobre 1943 al 1945 si svolge invece il periodo delle persecuzioni delle vite, sotto l'occupazione tedesca e il governo fantoccio di Salò¹². Il periodo dell'occupazione in Italia è abbastanza breve. La Francia e la Polonia conobbero cinque e sei anni di occupazione; l'Italia, meno di due anni. A Roma l'occupazione dura nove mesi: inizia il 10 settembre, e la deportazione degli ebrei romani è il 16 ottobre, dopo poco più di un mese. I tedeschi hanno potuto acquisire gli indirizzi degli ebrei da rastrellare in così poco tempo perché hanno potuto attingere agli elenchi stilati nel 1938 in seguito alle leggi razziste. In Francia le prime deportazioni risalgono al giugno 1942. E questo proprio perché in Italia erano già disponibili gli elenchi di tutti gli ebrei residenti con il relativo indirizzo di residenza.

Durante la seconda guerra mondiale muoiono sei milioni di ebrei nei campi di concentramento e di sterminio. Dall'Italia ne vengono deportati 10.000 su circa 40.000, e tornano in poche centinaia. A Roma si contano 1016 deportazioni nella sola giornata del 16 ottobre: tornano in 16. Durante questo buio periodo, dal ricostituito stato fascista gli ebrei sono considerati stranieri appartenenti a "nazionalità nemica". Il 30 novembre 1943 il Ministro degli interni ordina che tutti gli ebrei siano internati in campi di concentramento. Il 4 gennaio 1944 viene emesso un provvedimento che prevede la confisca di tutti i beni di qualsiasi natura agli ebrei e il 28 gennaio vengono sciolte le comunità israelitiche e confiscati i beni. La legge del 1930 viene abolita: nella Repubblica Sociale Italiana non c'è più spazio per gli ebrei. Questi ultimi provvedimenti legislativi sono eloquenti: gli ebrei vanno eliminati¹³.

Dopo la guerra, con la sconfitta dei nazifascisti si apre una nuova fase. Tra il 1944 e il 1945 vengono aboliti i principali provvedimenti razzisti e si torna alla legge del 1930, ma non avviene un puro e semplice ritorno alla situazione dell'anteguerra¹⁴. Il regime fascista è caduto, si è instaurata la Repubblica e i quadri normativi e giuridici sono cambiati completamente. Fondamentale è il biennio 1946-47, quando le elezioni per l'Assemblea Costituente decidono chi scriverà il testo che sostituirà lo Statuto Albertino. La Costituzione affronta la

¹² Cfr. M. Sarfatti, *op. cit.*.

¹³ Cfr. R. De Felice, *op. cit.*; M. Sarfatti, *op. cit.*.

¹⁴ Si veda su questo M. Toscano, *L'abrogazione delle leggi razziali in Italia, 1943-1987*, Senato della Repubblica, Roma 1988; *Gli ebrei in Italia tra persecuzione fascista e reintegrazione postbellica*, a cura di I. Pavan e G. Schwarz, Giuntina, Firenze 2001.

questione della libertà religiosa e dei rapporti con i culti. Gli articoli più importanti sono il 7, l'8 e il 19. L'articolo 7 richiama il Concordato: lo Stato e la Chiesa sono "indipendenti e sovrani" nei loro rispettivi ambiti "e i loro rapporti sono regolati dal Patti Lateranensi". L'articolo 8 stabilisce che "tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge". Le confessioni religiose "hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico dello Stato". Le loro relazioni con lo Stato sono regolate "sulla base di intese con le relative rappresentanze". Si parla sostanzialmente di concordati. La Costituzione recepisce il principio secondo il quale i rapporti tra Stato e confessioni religiose vanno regolati secondo leggi bilaterali. L'articolo 19 affronta la questione della libertà religiosa. Se gli articoli precedenti riguardano le confessioni, cioè i gruppi e le comunità, il 19 riguarda i singoli: "Tutti hanno diritto di professare la propria fede religiosa, in qualsiasi forma, individuale e associata, di farne propaganda ed esercitarne in privato o in pubblico il culto. Purché non si tratti di riti contrari al buon costume"¹⁵. Nella Costituzione si pone quindi un problema complesso. Non si torna semplicemente all'età liberale, ma si pone una questione ulteriore: come tenere insieme i diritti dei singoli ma anche dei gruppi, per quel che riguarda la vita religiosa? La materia è complessa, e si prova a trovare una via di compromesso tra diritti del singolo credente ed esigenze delle istituzioni religiose. Con la legge del 1930 la questione era stata risolta a favore delle seconde: il singolo ebreo non poteva vivere il proprio ebraismo al di fuori delle istituzioni ebraiche. Sono dunque diverse le esigenze da contemperare: i diritti delle istituzioni religiose da una parte e quelli dei singoli credenti dall'altra, tutti da conciliare con i principi di libertà e uguaglianza di tutti i cittadini¹⁶. Quest'ultimo problema era particolarmente sentito negli ambienti ebraici antifascisti, dato che la legge del 1930 non rispondeva certo allo spirito della Costituzione. Questa considerazione ci permette di uscire dalla polemica sull'introduzione dei Trattati Lateranensi nella Costituzione. Il fatto interessante è che ad uscire indenne dalla transizione dal fascismo alla Repubblica non è solo il Concordato ma anche la legge sui culti ammessi, e quella del 1930 sulle comunità ebraiche. Il problema non è quello del mantenimento in vigore del Concordato, scelta che accorderebbe una posizione preminente alla Chiesa cattolica sugli altri culti. Il problema è un altro e ulteriore,

¹⁵ G. Disegni, *op. cit.*; G. Sacerdoti, *Gli ebrei e la Costituzione*, in Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, *Il ritorno alla vita: vicende e diritti degli ebrei in Italia dopo la seconda guerra mondiale*, a cura di M. Sarfatti, Giuntina, Firenze 1998, pp. 47-58.

¹⁶ G. Fubini, *op. cit.*.

e sta nel fatto che tutta la legislazione fascista sui culti viene travasata *sic e simpliciter* dal fascismo alla Repubblica.

Le due principali forze politiche del paese, per motivi diversi, erano favorevoli a mantenere in vita il Concordato così com'era, nel passaggio dal fascismo alla Repubblica: la Democrazia Cristiana per motivi ovvi, il Partito Comunista per ragioni meno ovvie, ma su basi solide, sia a livello propagandistico sia a livello ideologico. Il PCI aveva tutto l'interesse a mostrarsi come una forza politica legata alla tradizione italiana con la vocazione a unire e guidare tutte le forze del mondo del lavoro, sia di ispirazione laica sia di ispirazione cattolica. Del resto il problema della libertà religiosa, considerata una libertà "borghese", non era molto sentito negli ambienti comunisti.

Rispetto alla legge del 1930 invece, il mondo ebraico era favorevole al suo mantenimento, come abbiamo detto, e pochi la consideravano incompatibile con i dettami della Costituzione. Anche se l'impianto generale era considerato ancora valido, tuttavia, nella vita istituzionale ebraica si avvertiva l'impaccio di dover utilizzare uno strumento concepito in tempi di dittatura. Fino dagli anni '60 le varie comunità ebraiche cominciarono a dotarsi di statuti che non tenevano conto degli aspetti più desueti della legge del 1930. Pur rimanendo in vigore, quindi, la legge del 1930 venne di fatto disattesa in varie sue parti. Ad esempio, in alcuni statuti i presidenti della comunità non sono più eletti a suffragio maschile e censitario, ma universale: anche le donne e chi non è contribuente può votare. La legge viene quindi superata nel vissuto delle comunità ebraiche, in attesa che la classe dirigente dell'organo di rappresentanza centrale degli ebrei italiani, l'Unione delle comunità ebraiche, si decida a prendere atto della nuova situazione, promovendo una riforma della legge del 1930¹⁷. Ma come era già avvenuto in precedenza, è dal basso che arrivano gli stimoli per superare una situazione oramai insostenibile. Sulla base di una denuncia, nel 1984 la Corte Costituzionale stabilisce che gli articoli della legge del 1930 che impongono di abiurare l'ebraismo ad un ebreo che intenda smettere di far parte della comunità, è incostituzionale. È il colpo di grazia per uno strumento legislativo che oramai fa acqua da tutte le parti. Nel 1987 viene stipulata la nuova intesa tra lo Stato italiano e le comunità ebraiche, che recepisce molte delle novità introdotte anche nella revisione del Concordato con la Chiesa cattolica¹⁸. La principale è

¹⁷ Ivi; vedi pure S. Dazzetti, *Un percorso di libertà: il dibattito e le scelte dell'ebraismo italiano preliminari all'Intesa con lo Stato (1977-1987)*, in "Il diritto ecclesiastico", n. 2, 1998, pp. 242-294.

¹⁸ *Atti del Convegno per il ventesimo anniversario dell'Intesa tra lo Stato italiano e l'Unione delle comunità ebraiche italiane (Roma, 9 novembre 2009)*, a cura di P. Abbina e L. Brazzo, numero monografico de "La Rassegna mensile di Israel", n. 3, 2009.

rappresentata dal sistema di finanziamento delle istituzioni di culto, con l'introduzione del sistema dell'otto per mille. Dopo molte titubanze, anche le comunità ebraiche decidono di avvalersene. Venne così meno l'esigenza delle istituzioni ebraiche di mantenere i fedeli legati ad esse per potersi finanziare, annosa questione che tante polemiche aveva suscitato dopo la guerra.

Attraverso la strada delle intese lo Stato italiano ha tentato di imboccare una via alternativa rispetto al modello liberale, che relegava la religione a fatto privato. La tradizione ebraica, attraverso la Costituzione e l'intesa, viene infatti recepita dall'ordinamento italiano. Esemplificativa è a tal proposito la questione del riposo sabbatico: attraverso l'intesa gli ebrei hanno diritto ad avere il sabato libero. Tutto questo ha ricadute concrete nella vita scolastica, nelle attività commerciali, ma anche nella vita politica: le elezioni non si svolgono più di sabato. Si configura un nuovo tipo di rapporto tra lo Stato e gli enti di culto: non un sistema laico di organizzazione sociale, secondo la tradizione liberale incarnata nel modello francese, ma pluralista. Nel modello laico alla francese, il problema non si pone: la religione è un affare privato, quindi, ad esempio, la vita politica non ne deve essere influenzata e le elezioni possono ben tenersi di sabato. In questo senso la posizione italiana tenta di superare il modello della laicità alla francese, nel tentativo di tutelare i diritti non solo dei singoli ma anche delle comunità e dei gruppi. L'obiettivo che si è posto il legislatore italiano mira ad evitare che il fedele veda menomati i propri diritti di cittadino uguale agli altri e sia costretto a scegliere tra doveri religiosi e doveri civili. Il problema del rapporto tra il fedele e l'istituzione religiosa da un lato, e tra le istituzioni religiose e lo Stato dall'altro, riveste oggi una fondamentale importanza, andando ben al di là del caso specifico della minoranza ebraica e coinvolgendo il complesso problema di una società alle prese con una realtà pluralistica: una sfida per il futuro su cui si giocherà la possibilità della convivenza tra tradizioni diverse. In questo scenario l'esperienza delle dinamiche storiche tra lo Stato e la minoranza ebraica può offrirci un modello utile per mettere a fuoco questioni che investono le basi ideali della nostra convivenza civile, messa alla prova dalla globalizzazione e dal pluralismo che oggi la caratterizza.

Indice

| | |
|--|-----|
| Introduzione <i>di Stefano Picciaredda</i> | 7 |
| Prima parte - L'Europa | |
| La genesi del sogno europeo <i>di Jean-Dominique Durand</i> | 15 |
| Il formarsi dell'identità europea e l'apporto italiano <i>di Agostino Giovagnoli</i> | 23 |
| La costruzione dell'Unione europea <i>di Stefano Picciaredda</i> | 31 |
| I valori dell'Europa e la loro proiezione globale <i>di Ugo Villani</i> | 53 |
| Seconda parte - L'Italia | |
| Gli ebrei in Italia tra Stato e Nazione <i>di Gabriele Rigano</i> | 63 |
| La Chiesa cattolica e il fascismo tra convergenze e scontro <i>di Valerio De Cesaris</i> | 73 |
| Per «una democrazia finalmente umana». I cattolici all'Assemblea Costituente <i>di Angelo Giuseppe Dibisceglia</i> | 93 |
| Aldo Moro: una leadership per il mondo cattolico <i>di Augusto D'Angelo</i> | 105 |
| Appendice | |

| | |
|---|-----|
| Cronologia sintetica | 122 |
| Le fasi dell'allargamento | 124 |
| Testi: | |
| 1. <i>La "Dichiarazione Schuman", 9 maggio 1950</i> | 125 |
| 2. <i>Dal Trattato di Lisbona, primo dicembre 2009</i> | 127 |
| 3. <i>Istruzioni del Ministro degli affari esteri francese agli ambasciatori di Francia, 27 giugno 1950</i> | 128 |
| | |
| Gli autori | 132 |